



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8102 del 2014, proposto da:

Rt Technital Spaquale Capogruppo Mandataria Rtp, Rtp - Soceco Srl, Rtp - Studio Guizzetti Mario e Associati, Rtp - Ing. Prof. Maurizio Crispino, Rtp - Ing. Prof. Francesco Maria Baldassarri, Rtp - Ing. Prof. Lino Rossi, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Mazzoleni, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Tecno Engineering 2c Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nardocci, con domicilio eletto presso Francesco Nardocci in Roma, via Oslavia 14;

nei confronti di

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sartori, Vincenzo Corona, con domicilio eletto presso Luca Ranalli in Roma, via Antonio Pollaiuolo, 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 01216/2014, del dispositivo di sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n.

00825/2014, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione e lavori zona aeroportuale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tecno Engineering 2c Srl e di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Francesco Mazzoleni, Francesco Nardocci e Andrea Sartori;

Considerato che, ad un sommario esame, l'appello in esame, proposto dalla ditta aggiudicataria dell'appalto per cui è causa, appare assistito da apprezzabili motivi di fondatezza nel merito, in particolare per quanto concerne le cause che hanno determinato l'esclusione della ditta ricorrente in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8102/2014) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare ponendole a carico della società odierna appellata ed in favore dell'appellante, liquidandole complessivamente in

euro 2.500,00, oltre IVA e CPA e compensandole invece nei confronti della stazione appaltante.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)